

riceva; quest'ultimo poi doveva prestarsi all'uopo, o in giornata o nel giorno successivo, e altrimenti era tenuto a corrispondere al patrono tre lire per ogni giorno d'indugio, salvo il caso di mal tempo o di contestazioni per guasti nelle merci che dovevano definirsi dall'autorità prima della consegna; al che, per il caso più frequente di guasto provvede il successivo (c. 53) col titolo: *qualiter restauracio fieri debet de mercibus que per aquam vastarentur*, applicando i criteri stessi del c. 51 sulla resa delle merci. I consoli o rettori dovevano possibilmente far la stima del danno finchè le merci si trovavano ancora a bordo, ed il patrono non si esonerava dalla rispondenza che « si posset probare quod damnum illud » per occasionem extinguendi ignem vel per fortunam tem- » poris evenisset ». Era anche provvisto all'inversione della prova per le merci soggette a naturale deperimento, prescrivendosi: « et si damnum aliquod in oleo vel melle » vel zuccherio vel vino vel alio liquido alicui eveniret, » si supradictis (i consoli o rettori) videbitur quod pa- » tronorum occasione evenierit, ei secundum damni esti- » macionem faciant satisfieri ». Era tariffato dagli St. (c. 54) l'importo del danno per le merci in sacchi, che si fossero scaricate con mezzi meccanici per cui venivano a pregiudicarsi; è fissata la corresponsione di tante lire per ogni sacco, variando la cifra a seconda della qualità della merce. Conseguenza del cumulo nel patrono della qualità d'armatore e di capitano era che non vi fosse un'azione reale sulla nave, per la quale mancava il motivo di garantire un obbligato lontano e sconosciuto, ma essa rispondeva solo in quanto fosse di proprietà del patrono. Ed in armonia con ciò sta il c. 116 St. Z. *capitulum generale de penis tollendis, tam illis quorum sunt naves, quam illis quibus sunt commisse* colle parole: « si naves ipse non fuerint ipsorum patronorum » penam vel penas ipsas ipsi patroni solvere cogantur » et debeant de suo mobili In difetto della nave,